

Corte di Cassazione, sez. III, sent., 19 dicembre 2014, n. 26901

Deve escludersi la responsabilità per custodia in capo alla società custode dello stadio cittadino per i danni subiti da uno spettatore mentre assisteva ad una partita di calcio perché colpito al viso da un oggetto lanciato da un "anello" dello stadio superiore al suo, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda.

SULLA RESPONSABILITA' DEL GESTORE DELLO STADIO

di ROSARIA GIORDANO*

SOMMARIO: 1. La fattispecie esaminata dalla S.C. - 2. Il generale inquadramento della responsabilità del gestore dello stadio nell'ambito dell'esercizio dell'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - 3. La possibilità di ricondurre alla domanda fondata sull'art. 2043 c.c. anche quella per danni derivanti dall'esercizio dell'attività pericolosa - 4. Le considerazioni della Corte sulla concorrente responsabilità contrattuale dell'organizzatore dell'evento sportivo.

1. La fattispecie esaminata dalla S.C.

Nella vicenda concreta portata all'esame della Corte di Cassazione nella pronuncia in esame il danneggiato, spettatore di una partita di calcio, che era stato colpito da un oggetto lanciato da un anello dello stadio superiore a quello dove si trovava, riportando lesioni personali, chiedeva il risarcimento dei danni alla persona subiti alla società custode dello stadio, assumendone la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.

In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda proposta ritenendo inapplicabili le disposizioni normative invocate ed evidenziando che la soluzione avrebbe potuto essere diversa nell'ipotesi in cui la danneggiata avesse agito ai sensi dell'art. 2050 c.c., ossia prospettando la responsabilità della società convenuta per l'esercizio di attività pericolosa.

A seguito della conferma in sede di gravame di tale decisione, il danneggiato ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., nonché vizio di motivazione della pronuncia impugnata, assumendo, in particolare, che la valenza generale dell'art. 2043 c.c. avrebbe consentito di ritenere ricompresa nella domanda proposta ogni altra fattispecie di responsabilità civile, inclusa quella per l'esercizio delle attività pericolose. Sotto altro profilo, lamentava il ricorrente la

* Magistrato, Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese ed amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata.

violazione dell'art. 2051 c.c. incombendo alla società convenuta, quale custode dello stadio, l'onere di controllare gli spettatori, non consentendo l'introduzione di corpi contundenti.

La S.C. dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate le censure formulate, svolgendo, peraltro, in motivazione, considerazioni di non trascurabile interesse, sia sul piano processuale che sostanziale in tema di responsabilità della società organizzatrice delle partite di calcio.

2. *Il generale inquadramento della responsabilità del gestore dello stadio nell'ambito dell'esercizio dell'attività pericolosa ex art. 2050 c.c.*

Occorre in primo luogo evidenziare che la configurazione, assunta dal danneggiato nella fattispecie in discussione e non avallata sin dal primo grado di giudizio, della responsabilità del gestore dello stadio in termini di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non è affatto pacifica nell'elaborazione giurisprudenziale di merito, poiché un non isolato orientamento assume che l'organizzazione di una partita di calcio costituisce esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.¹

Invero, secondo una parte della giurisprudenza, poiché attività pericolose agli effetti di cui all'art. 2050, c.c., devono intendersi quelle qualificate da specifiche norme destinate a prevenire l'insorgenza di sinistri, ed a tutelare l'incolumità pubblica, *i.e.* quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella stessa natura delle cose e dei mezzi adoperati in concreto, mentre non possono considerarsi tali quelle in cui la pericolosità insorge per fatti estranei, ne deriva che l'attività calcistica, ed in particolare la gestione di uno stadio, deve essere

¹ In arg., tra gli altri, E. SACCHETTINI, *La gestione delle competizioni sportive costituisce esercizio di attività pericolosa*, in *Guida al dir.*, 2009, n. 12, 34; F. ROCCHIO, *Natura dell'art. 2050 c.c. e limiti della sua applicabilità all'organizzazione di incontri di calcio*, in *Giur. Merito*, 2006, n. 1, 93; G. VISINTINI, *L'organizzazione di una partita di calcio è attività pericolosa?*, in *Giur. it.*, 2005, 725; G. DE MARZO, *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*, in *Danno e resp.*, 1999, 236. In generale, nel senso che ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cc. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, cfr. Cass. 7 novembre 2013, n. 25058. Diversamente, in sede applicativa, si è ritenuto che il gestore di un impianto di motocross risponde, per un sinistro occorso ad un motociclista all'interno del tracciato, di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e non già di responsabilità per esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 c.c., essendo la pericolosità relativa all'attività svolta nel caso di specie dal danneggiato, e non dal soggetto chiamato a rispondere civilmente del sinistro; ne deriva che, conferita evidenza da parte del danneggiato in ordine alla sussistenza dell'evento dannoso e del danno, incombe sul convenuto la prova della predisposizione di tutte le misure atte a scongiurare la verificazione di eventi lesivi del tipo di quello denunciato (Trib. Monza 3 giugno 2013, in *dejure.giuffre.it*). Sul complesso di tali questioni, anche per i riferimenti, L. SCARANO, *Problematiche e casistica in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolose*, in *Giust. Civ.*, 2005, I, 3123.

inserita tra il novero delle attività pericolose disciplinate dalla suddetta norma². In tal senso si è sottolineato che se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso³, più rigida valutazione va compiuta riguardo all'organizzazione di un incontro di calcio professionistico, mutando radicalmente il quadro d'insieme, che, pur avendo il suo nucleo nel gioco sportivo intorno al pallone, si sviluppa e si amplifica ben oltre tale ambito. In sostanza, la spiccata conflittualità che si viene frequentemente a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione - e che ha gradualmente imposto l'adozione di misure sempre più severe al fine di prevenirne o quanto meno ridurne le conseguenze lesive - è purtroppo talmente scontata da doversi ritenere altamente prevedibile⁴.

Peraltro, anche all'interno della giurisprudenza che qualifica l'organizzazione di una partita di calcio in termini di attività pericolosa, non sono univoci gli orientamenti sulla portata della prova liberatoria.

Invero, in accordo con un approccio più rigoroso, non giova alla società calcistica invocare il fatto del terzo, ovvero il caso fortuito in quanto, ove le cautele adottate fossero state davvero incisive e di copertura totale, l'eventuale lancio di oggetti, bloccato dalla rete di protezione oppure dallo schieramento di uomini a tal fine ingaggiati, non avrebbe raggiunto i tifosi della squadra ospite⁵.

Nell'indicata prospettiva, si è ritenuto che la prova liberatoria ex art. 2050 c.c. non può dirsi raggiunta in una situazione in cui il soggetto organizzatore di una partita di calcio professionistico abbia rispettato scrupolosamente tutte le disposizioni normative e amministrative, abbia adottato ogni opportuno accorgimento diretto a prevenire comportamenti pregiudizievoli all'interno dello stadio da parte degli spettatori e si sia limitato a segnalare al proprietario dell'impianto sportivo e all'autorità di polizia le deficienze strutturali dell'impianto non ovviabili che potevano favorire o permettere comportamenti dannosi e criminosi di alcuni spettatori, perché in tale ipotesi la doverosa tutela della salute degli spettatori avrebbe preteso da parte dell'organizzatore dell'evento, soprattutto per una partita considerata ad altissimo rischio di incidenti, la scelta di altro impianto per lo svolgimento dell'incontro calcistico⁶.

Secondo una tesi almeno in parte diversa che si fonda sul generale assunto in forza del quale sia riguardo all'esercizio dell'attività pericolosa, sia in tema di

² Trib. Bari, sez. III, 11 ottobre 2007, n. 2307, in www.giurisprudenzabarese.it

³ Così anche Cass. 27 novembre 2012, n. 20982.

⁴ App. Milano 18 maggio 2001, in *Foro pad.*, 2002, I, 205, con nota di M. CURTI.

⁵ Corte App. Milano 18 maggio 2001, cit., per la quale tali considerazioni prescindono dalla puntuale riflessione che individua la *ratio* delle diverse previsioni di presunzione di responsabilità di cui agli art. 2048 - 2054 c.c. nella necessità, fatta propria dal legislatore, di bilanciare contrapposti interessi meritevoli di tutela favorendo, sia sul piano sostanziale che processuale, le posizioni più deboli; peraltro in tale ottica, valutata la qualità degli interessi in gioco (quello all'integrità fisica degli spettatori, da una parte, quello economico degli organizzatori, dall'altra) la bilancia pende indubbiamente verso i primi, esposti al rischio di subire lesioni alla persona nel corso della partita, per assistere alla quale hanno corrisposto all'ente organizzatore il prezzo, certo non da poco, del biglietto d'ingresso allo stadio.

⁶ Trib. Torino 8 novembre 2004, in *Giur. Merito*, 2006, n. 1, 90, con nota di F. ROCCHIO, *Natura dell'art. 2050 c.c. e limiti della sua applicabilità all'organizzatore degli incontri di calcio*, cit.

danno cagionato da cose in custodia, è sempre indispensabile per l'affermazione di responsabilità che risulti accertato un nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività o la cosa, ed il danno patito dal terzo e che a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinarlo, è stato affermato che anche nell'ipotesi in cui il soggetto esercente l'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il prodursi del danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità dell'evento, e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico intercorrente tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò, anche quando tale situazione sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo⁷.

Altra tesi ritiene che per ravvisare una responsabilità contrattuale della società organizzatrice di un incontro di calcio - che non avrebbe adempiuto alla prestazione accessoria di protezione del creditore - sarebbe necessario ritenere che quest'ultima abbia tra i suoi obblighi contrattuali anche quello di garantire l'incolumità di ogni persona da comportamenti dolosi tenuti da altri spettatori e, in specie, dal lancio di oggetti, che non è invece ravvisabile in capo alla società di calcio che gestisce lo stadio in quanto la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità degli spettatori che assistono alle partite è affidata non alle società di calcio, ma alle forze dell'ordine in base alla normativa in materia di pubblica sicurezza⁸.

3. *La possibilità di ricondurre alla domanda fondata sull'art. 2043 c.c. anche quella per danni derivanti dall'esercizio dell'attività pericolosa*

Come evidenziato, già nel proporre appello avverso la pronuncia di rigetto della domanda in primo grado, il danneggiato contestava la violazione dell'art. 2043 c.c., norma dallo stesso puntualmente invocata, assumendo la valenza generale della predetta disposizione normativa idonea a ricomprendere le fattispecie di responsabilità civile "speciale" disciplinate dalle norme

⁷ Trib. Bari, sez. III, 11 ottobre 2007, n. 2307, in www.giurisprudenzabarese.it E' costante nella giurisprudenza della S.C. l'affermazione del principio per il quale, con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (v., tra le più recenti, Cass. 30 ottobre 2013, n. 24549).

⁸ Trib. Perugia 15 luglio 2005, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, n. 7-8, 1297, con nota di I. ZUDDAS, *L'organizzazione, da parte di una società calcistica, di una partita di calcio all'interno di uno stadio non costituisce esercizio di attività pericolosa*.

successive. In altre e più chiare parole, il ricorrente riteneva ricompresa nella domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche quella ex art. 2050 c.c.

La S.C. avalla l'impostazione interpretativa già fatta propria dalla Corte d'Appello richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 c.c., di talché la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito⁹.

Tale orientamento è da avallare, in quanto la novità della domanda deve essere valutata in relazione agli elementi costitutivi della domanda giudiziale, ossia i soggetti, il *petitum* e la *causa petendi*, sicché se muta uno soltanto degli elementi siffatti, la domanda dovrà considerarsi nuova¹⁰. Nel caso in esame, i differenti presupposti per l'affermazione della responsabilità generale per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di quella presunta di cui all'art. 2050 c.c. per l'esercizio dell'attività pericolosa comportano la sussistenza di una diversa *causa petendi*.

Sotto altro profilo, sulla questione, la Corte di legittimità non trascura di osservare che nella fattispecie concreta neppure i Giudici di merito avrebbero potuto riqualificare giuridicamente la domanda proposta ex artt. 2043 e 2051 c.c. in termini di domanda di risarcimento dei danni fondata sulla violazione dell'art. 2050 c.c. non avendo il danneggiato dedotto né prospettato, mediante la domanda introduttiva del giudizio, tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della predetta norma, pur non espressamente richiamata¹¹.

⁹ Cass. 24 novembre 2005, n. 24799, la quale ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile in appello, in quanto domanda nuova, la domanda con la quale era stata chiesta la condanna del convenuto, proprietario di una cava in cui aveva trovato la morte un ragazzo che vi si era recato a compiere una escursione alla guida della propria moto fuoristrada, precipitando in una buca apertasi all'improvviso nel terreno, a titolo di responsabilità per attività pericolosa anziché a titolo di responsabilità per fatto illecito.

¹⁰ V., tra le tante, Cass., 14 settembre 2011, n. 18792. Più diffusamente in dottrina v., in arg., A. CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Commentario al Codice di procedura civile* diretto da E. Allorio, II, 1, Torino, 1980, 138 ss.; S. SATTA, *Domanda giudiziale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 823 ss.; G. VERDE, *Domanda (principio della)*, I. *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, XII, Roma, 1989, 6; L.P. COMOGLIO, *La domanda giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 1295; C. CONSOLO, *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, 72 ss.; C. FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Pavia 1975, 180 ss.; C. MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di petitum e causa petendi*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 465 ss.; A. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, I, tomo 1, 1973, 1059.

¹¹ Invero, quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. Anche in tale ipotesi, tuttavia, le diverse regole di imputazione della responsabilità previste da detti articoli, essendo più favorevoli per l'attore danneggiato poiché comportanti un'inversione dell'onere della prova, in tanto possono essere poste a fondamento della responsabilità del convenuto in

A riguardo, è opportuno ricordare che, invero, il potere giudiziale di interpretazione della domanda e di qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in giudizio incontra, il limite nell'oggetto della contestazione, nel cui ambito la decisione deve essere mantenuta affinché sia rispettato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.¹².

4. Le considerazioni della Corte sulla concorrente responsabilità contrattuale dell'organizzatore dell'evento sportivo

Sul piano sostanziale, la sentenza in commento rigetta poi il ricorso ritenendo condivisibile il rigetto della domanda di risarcimento sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c.

In primo luogo, rileva difatti la Corte che non potrebbe ravvisarsi per l'evento occorso alcuna responsabilità per colpa della società convenuta, trattandosi di un evento non controllabile a fronte delle migliaia di spettatori delle partite di calcio e della natura dell'oggetto contundente, ossia un moschettone da trekking, facilmente occultabile e in sé e per sé non pericoloso.

Parimenti, la S.C. condivide l'impostazione delle decisioni di merito nel senso dell'inconfigurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. della resistente osservando che il danno non è derivato dalla natura del bene custodito né dall'uso fatto dello stesso bensì dal comportamento illecito di un terzo maturato all'interno dello stadio¹³.

Non può trascurarsi, peraltro, che in un *obiter dictum* conclusivo, la Corte osserva che non è invece condivisibile la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui esclude la configurabilità di una responsabilità contrattuale della società organizzatrice dell'evento sportivo, sull'assunto che mediante la vendita del biglietto non sorgerebbe altro che la possibilità per lo spettatore di assistere alla partita, dovendo invece il controllo agli ingressi essere rimesso esclusivamente alle forze dell'ordine.

quanto non si ascriva al medesimo la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. originariamente invocato dall'attore (cfr., tra le altre, Cass. 5 agosto 2013, n. 18609). Per una puntuale disamina della questione v., in dottrina, G. FINOCCHIARO, *Rapporto tra azioni ex art. 2043 e 2051 c.c., principio del contraddittorio e rilevanza delle qualificazioni giuridiche compiute dalle parti, in Danno e resp.*, 2004, 1193.

¹² V., *ex multis*, Cass. 2 luglio 2013, n. 16561. Nel senso che qualora il danneggiato abbia proposto una domanda risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. viola l'articolo 112 c.p.c. e incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che sostituisca a tale domanda quella - nuova e diversa - di cui all'articolo 2050 c.c., la quale integra una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 14 maggio 2013, n. 11575).

¹³ E' consolidato a riguardo il principio per il quale integra il caso fortuito che fa venir meno la responsabilità "presunta" del custode qualsivoglia fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (v., tra le altre, Cass. 24 gennaio 2014, n. 1468; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, n. 2, 640). Sulla specifica questione cfr., tra i molti, M. FORNACIARI, *La responsabilità da cose in custodia (2050 c.c.)*, in *Giust. Civ.*, 2009, n. 7-8, 297; G.G. GRECO, *In tema di concausalità: il fenomeno interruttivo causale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, n. 3, 594; G. SPINA, *La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, n. 5, 1532.

Diversamente, la S.C. ritiene che competa all'organizzatore della manifestazione sportiva attribuire al pubblico, a seguito del pagamento del biglietto, anche la garanzia di condizioni di agibilità del luogo e di protezione dell'incolumità personale, rispetto a rischi di violenze e vandalismi assolutamente prevedibili, con il conseguente obbligo *“di adottare tutte le misure idonee alla prevenzione di tali rischi, tramite controlli all'ingresso ed altre misure, quali l'individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, il divieti di frequentare lo stadio, e simili”*. L'omessa adozione di siffatte misure rileva nei confronti degli spettatori sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c., sia a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1228 c.c.¹⁴

In accordo con la predetta impostazione, sul piano della responsabilità contrattuale della società organizzatrice dell'evento sportivo possono rilevare anche condotte omissive delle forze dell'ordine rispetto ai controlli all'ingresso dello stadio, essendo le stesse strumenti ausiliari dell'attività di impresa ex art. 2049 c.c.

Riteniamo che tali precisazioni della Corte – pur non rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto non avendo il ricorrente invocato la responsabilità contrattuale della società resistente – siano condivisibili, atteso il rapporto contrattuale che viene ad instaurarsi, a fronte del pagamento del corrispettivo per assistere all'evento sportivo, tra lo spettatore e l'organizzatore dello stesso. Invero, proprio la natura onerosa del rapporto implica che agli spettatori sia assicurato un ambiente idoneo e privo di pericoli per l'incolumità personale degli stessi¹⁵.

¹⁴ Cfr., analogamente, in sede di merito, Trib. Monza, sez. IV, 16 aprile 2004, in *D&G – Dir. e Giust.*, 2004, n. 31, 74, per la quale la responsabilità del gestore di un impianto sportivo può assumere sia natura contrattuale, nel caso di uso oneroso dell'impianto, sia aquiliana ex art. 2043 c.c., se sia accertato che il gestore ha ommesso colposamente di predisporre adeguati strumenti di protezione, sia presuntiva ex art. 2051 c.c., essendo il gestore qualificabile come custode dell'impianto.

¹⁵ Non può trascurarsi il lontano e peraltro rilevante precedente costituito da Cass. 14 aprile 1981, n. 2242, in fattispecie analoga sebbene non identica, per il quale poiché la utilizzazione degli impianti, concessa su base negoziale da una organizzazione sportiva, comporta l'obbligo da parte dell'ente che gestisce le attrezzature di espletare i necessari servizi di sorveglianza e manutenzione per evitare nocimento alle persone che ne fruiscono, la inadempienza a tale obbligo fa sorgere la responsabilità per i danni in base ai principi sulla colpa contrattuale.